



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 07-04-2020

Registro settoriale n. 2

Note: _____

Oggetto: Ordinanza urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali - ulteriori misure di contenimento emergenza sanitaria

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica.

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3. –
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l'Ordinanza del Capo della Protezione civile n.655 del 25 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 che dispone la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”, con la quale è stato disposto di prorogare la durata dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge;

Dato atto che nel D.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Considerato che lo stesso d.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato altresì che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Casale sul Sile e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del d.p.c.m. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

VISTA, altresì, la Circolare del Ministero della Salute del 1° aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, nelle parti in cui alla lettera:

- A, punto 2 “Natura e durata delle indicazioni emergenziali”, dispone che “Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite”;
- G Cimiteri, punto 1 “Cimiteri”, dispone che “i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Casale sul Sile e della relativa provincia;

Ritenuto, quindi, di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei parenti più stretti, in un numero massimo di dieci persone, in fase di commiato per ciascun feretro, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale delle imprese funebri, addetto al trasporto della salma e il personale della ditta incaricata alle operazioni di tumulazione e inumazione di salme o ceneri non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;

2) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività di iniziativa privata (come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe) connessa ai servizi cimiteriali, tranne che per lo svolgimento di lavori urgenti e improcrastinabili (per i soli direttori dei lavori e il personale addetto delle ditte edili);

3) le persone ammesse per le ragioni di cui ai punti 1) e 2) debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, a causa, ad esempio, del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione (punto 1) o per esigenze lavorative (punto 2) debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Si dà atto che la presente ordinanza:

è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Treviso;

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione.

IL SINDACO

Stefano Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.